

ALLEGATO "A"

**STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
"NORTH LAKE COMO - ASSOCIAZIONE TURISMO E COMMERCIO
ALTO LAGO DI COMO"**

ARTICOLO 1) - DENOMINAZIONE

L'associazione è denominata:

**"NORTH LAKE COMO - ASSOCIAZIONE TURISMO E COMMERCIO
ALTO LAGO DI COMO"**

ARTICOLO 2) - SEDE

L'associazione ha sede in Gravedona ed Uniti (CO), Via Regina Levante 2.

ARTICOLO 3) - DURATA

L'associazione ha durata illimitata.

ARTICOLO 4) - SCOPO

L'associazione è un ente di diritto privato apartitico, apolitico, aconfessionale e senza fini di lucro, la quale intende uniformarsi nello svolgimento della propria attività ai principi di democraticità della struttura, nonché di democraticità e pari opportunità nell'accesso alle cariche elettive e di gratuità delle cariche associative e persegue lo scopo di:

- svolgere attività promozionale per il rilancio e la valorizzazione del territorio in cui hanno sede gli associati per favorire il turismo e il commercio;
- promuovere e valorizzare il patrimonio storico, artistico, ambientale e sportivo;
- promuovere iniziative ed itinerari culturali, religiosi e sportivi;
- gestire attività e servizi culturali quali biblioteche, rassegne teatrali, attività redazionali ed editoriali, produzione e promozione di prodotti culturali;
- promuovere ed organizzare - d'intesa e/o in partenariato con enti pubblici o privati, istituti, università, associazioni, fondazioni, aziende private italiane e straniere, scuole, soggetti che a qualsiasi titolo si occupino di formazione, aggiornamento e orientamento professionale - corsi di formazione di ogni tipologia;
- promuovere e sviluppare iniziative e programmi per la valorizzazione del turismo sostenibile e responsabile;
- coordinare le modalità di promozione e sviluppo delle proprie realtà economiche nonché creare i presupposti ed iniziative idonee ad acconsentire l'accesso a nuovi mercati, soprattutto esteri, integrando la propria offerta secondo modalità che favoriscano la presentazione di nuove opportunità commerciali o la stabilizzazione delle relazioni già in essere;



- realizzare sistemi telematici ed informatici integrati utili alla promozione del territorio e all'accesso a informazioni da parte di turisti e consumatori;
- realizzare progetti trasversali per la riqualificazione e la promozione del territorio (educational tour, pacchetti di incoming) e similari;
- migliorare il potere di acquisto nei confronti dei fornitori (forniture di massa);
- realizzare piani di vendita coordinata attraverso convenzione con Tour Operator internazionali;
- realizzare progetti di ingresso sui mercati esteri;
- gestire uffici turistici localizzati nel territorio in cui hanno sede gli associati;
- pubblicare riviste, periodici, volumi in materia di commercio, turismo e servizi;
- designare e nominare i propri rappresentanti o delegati presso enti, organi e commissioni, pubblici o privati, nei quali la rappresentanza delle categorie e delle imprese sia richiesta o ammessa;
- stipulare convenzioni e/o accordi con aziende, enti pubblici e privati, persone fisiche e giuridiche, al fine di ottenere vantaggi e/o agevolazioni, per sé e per le imprese associate;
- promuovere e/o partecipare, a mezzo dei propri delegati, a riunioni, manifestazioni, fiere, congressi per la promozione del territorio in cui hanno sede gli associati;
- promuovere attività di consulenza imprenditoriale, amministrativa e gestionale e di pianificazione aziendale per favorire lo sviluppo delle iniziative legate al turismo e al commercio.

Le attività di cui sopra sono svolte dall'associazione prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai rappresentanti dei propri associati, la cui attività non potrà essere retribuita in alcun modo, nemmeno dai diretti beneficiari. Agli enti associati potranno essere eventualmente rimborsate dall'associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa presentazione di documenti giustificativi ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'assemblea degli associati. Ogni forma di rapporto economico con l'associazione è incompatibile con la qualità di associato.

L'associazione si inibisce espressamente lo svolgimento di attività diverse da quelle sopra elencate.

L'associazione può svolgere le sue attività in collaborazione con qualsiasi altra istituzione pubblica o privata nell'ambito dello scopo statutario, così come associarsi con altre istituzioni.





**ARTICOLO 5) - ASSOCIATI - CRITERI DI AMMISSIONE
E DI ESCLUSIONE**

Sono soci dell'associazione gli enti che hanno sottoscritto l'atto costitutivo e gli enti che saranno ammessi dal Consiglio Direttivo in quanto condividono gli scopi e le attività dell'associazione e vengono ritenuti idonei al loro perseguimento.

Tutti i soci hanno uguali diritti ed uguali obblighi nei confronti dell'associazione e sono tenuti a pagare una quota associativa annua che verrà determinata dal Consiglio Direttivo con delibera da assumere entro il mese di dicembre di ogni anno e valida per l'anno successivo.

L'ammissione all'associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo.

Tuttavia è facoltà di ciascun associato recedere dall'associazione mediante comunicazione in forma scritta inviata all'associazione.

Le quote non sono trasferibili.

È vietato il collegamento, in qualsiasi forma, della partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

L'esclusione del socio per gravi motivi, ai sensi dell'art. 24 del Codice Civile, in ipotesi di comportamenti contrastanti con gli scopi dell'associazione, di violazioni degli obblighi statutari ovvero di assunzione di qualsiasi forma di rapporto a contenuto patrimoniale con l'associazione, è deliberata dal Consiglio Direttivo.

I soci recedenti od esclusi, e che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono riprendere i contributi versati e non possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

Il Consiglio Direttivo potrà inoltre deliberare l'esclusione del socio che non provveda al versamento della quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo stesso ai sensi del presente articolo.

ARTICOLO 6) - PATRIMONIO

Il patrimonio dell'associazione è costituito da:

- contributi degli associati;
- contributi di privati ed aziende;
- contributi dello Stato, di Enti Territoriali, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive da esercitarsi in via secondaria e comunque strumentale al

[Handwritten signatures and notes on the right margin]
Par
Biancagno
G. G. G.

[Circular stamp on the left margin]
100 D. 2010
100 D. 2010

raggiungimento dello scopo dell'associazione.

ARTICOLO 7) - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'associazione:

- l'assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- il Tesoriere.

ARTICOLO 8) - ASSEMBLEA

L'assemblea è l'organo sovrano dell'associazione.

L'assemblea è costituita da tutti gli associati ed è ordinaria o straordinaria.

L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno dal Consiglio Direttivo, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea è altresì convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando ne sia fatta richiesta scritta motivata e sottoscritta da almeno un quinto degli associati.

All'assemblea devono annualmente essere sottoposti per l'approvazione:

- la relazione del Consiglio Direttivo sull'andamento dell'associazione;
- il bilancio dell'esercizio sociale.

L'assemblea delibera inoltre in merito:

- alla nomina del Consiglio Direttivo;
- ad altri argomenti che siano proposti all'ordine del giorno.

L'assemblea può inoltre essere convocata, in sede straordinaria, per deliberare sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento dell'associazione.

Le convocazioni dell'assemblea, contenente l'ordine del giorno, sono fatte mediante lettera raccomandata/fax/mail/raccomandata a mano spedita a ciascuno dei soci almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione.

Ogni associato ha diritto ad un voto.

Il Legale Rappresentante di un ente associato può farsi rappresentare in assemblea conferendo una delega scritta ad un altro associato oppure ad un membro dell'organo amministrativo del proprio ente.

Nessun associato può rappresentare più di due associati.

L'assemblea sia ordinaria sia straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata la metà più uno degli associati. In seconda convocazione, da tenersi in un giorno diverso da quello di prima convocazione, l'assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati

[Handwritten signature]
P. 2
Diagnosi

[Handwritten signature]



intervenuti o rappresentati, l'assemblea straordinaria è validamente costituita quando sia presente o rappresentato un terzo degli associati.

Le deliberazioni dell'assemblea sia ordinaria sia straordinaria sono valide quando siano approvate dalla maggioranza degli intervenuti. Tuttavia la deliberazione di scioglimento dell'associazione deve essere approvata, sia in prima sia in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

Alle assemblee possono intervenire, senza diritto di voto ed in qualità di semplici uditori, i soci degli enti associati a North Lake Como.

ARTICOLO 9) - CONSIGLIO DIRETTIVO

L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da cinque a quindici membri.

I membri del Consiglio Direttivo sono scelti tra i membri degli organi amministrativi degli enti soci.

Il numero dei membri del Consiglio Direttivo è pari al numero degli enti associati.

Nel Consiglio Direttivo deve essere presente un membro dell'organo amministrativo di ogni ente socio.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni, con scadenza in coincidenza dell'approvazione del bilancio consuntivo, ed i suoi membri sono rieleggibili.

La decadenza, per qualsiasi causa, dalla carica di membro dell'organo direttivo dell'ente socio dell'associazione è causa di decadenza dal Consiglio Direttivo di North Lake Como. Il Consiglio Direttivo dovrà provvedere, nella prima riunione successiva, in ordine alla sua sostituzione. Il consigliere così nominato resterà in carica sino alla successiva assemblea nella quale dovrà essere confermato, ferma restando la naturale scadenza del Consiglio Direttivo.

Con la stessa procedura viene nominato il consigliere aggiunto a seguito di ammissione di un nuovo ente socio.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno una volta all'anno o quando questi lo ritiene opportuno, ovvero su richiesta di due consiglieri.

Per la validità delle sue deliberazioni occorre la presenza effettiva di metà dei consiglieri e il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti. Nelle votazioni in caso di parità dei voti è decisivo quello del Presidente.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente ovvero, in sua assenza, dal Vice Presidente o, ancora, dal consigliere più anziano d'età.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono intervenire, senza diritto di voto ed in qualità di semplici uditori, i membri degli organi amministrativi degli enti associati a North Lake Como.

[Handwritten signatures]

[Handwritten signature]



Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipi a due consecutive riunioni del Consiglio Direttivo decade dalla carica ed il Consiglio Direttivo dovrà provvedere, nella prima riunione successiva, in ordine alla sua sostituzione. Il consigliere così nominato resterà in carica sino alla successiva assemblea nella quale dovrà essere confermato, ferma restando la naturale scadenza del Consiglio Direttivo.

Al Consiglio Direttivo spettano indistintamente tutti i poteri sia di ordinaria sia di straordinaria amministrazione, con facoltà di delegare i poteri stessi al Presidente o ad uno dei suoi membri.

In particolare il Consiglio Direttivo elabora gli indirizzi e le direttive generali dell'associazione, stabilisce l'ammontare della quota associativa annua, delibera sull'ammissione e sull'esclusione dei soci, predispone il bilancio d'esercizio e la relazione annuale sull'esercizio della gestione.

Il Consiglio Direttivo dovrà tenere un libro cassa, un libro dei verbali delle assemblee, un libro dei verbali del Consiglio Direttivo ed un libro soci, delegando tali compiti ad uno dei suoi membri.

ARTICOLO 10) - PRESIDENTE - VICE PRESIDENTE - TESORIERE

Il Consiglio Direttivo, nella prima riunione, provvede a nominare il Presidente, il Vice Presidente ed il Tesoriere, quando a ciò non abbia provveduto l'assemblea in sede costituente.

Al Presidente, ovvero al Vice Presidente in caso di sua assenza o impedimento, spetta la rappresentanza dell'associazione in giudizio e di fronte ai terzi.

Il Presidente cura l'aggiornamento e la tenuta del libro dei soci, del libro dei verbali delle assemblee e del libro dei verbali del Consiglio Direttivo. Detti libri devono essere in ogni momento consultabili dagli associati, i quali hanno altresì diritto di chiederne estratti a loro spese.

Il Tesoriere custodisce somme e valori dell'associazione ed esegue ogni operazione di cassa tenendo aggiornata la contabilità, con facoltà, in particolare, di aprire, chiudere ed operare su conti correnti bancari e postali.

ARTICOLO 11) - ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO

L'esercizio sociale si chiude al trentuno dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo deve tempestivamente predisporre il bilancio dell'esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

La bozza del bilancio, nei quindici giorni che precedono

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Circular stamp: Direzione]

l'assemblea che lo approva, ed il bilancio stesso, dopo la sua approvazione, devono essere tenuti presso la sede dell'associazione a disposizione degli associati che li volessero consultare e ne volessero chiedere copia.

E' fatto divieto all'associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

ARTICOLO 12) - SCIoglIMENTO E LIQUIDAZIONE

L'associazione si scioglie per delibera dell'assemblea o per inattività dell'assemblea protratta per oltre due anni.

L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione e la nomina dei liquidatori stabilirà i criteri di massima per la devoluzione del patrimonio residuo. I liquidatori, tenuto conto delle indicazioni dell'assemblea, sceglieranno l'associazione operante in identico o analogo settore cui devolvere il patrimonio residuo.

ARTICOLO 13) - NORME APPLICABILI

Per tutto quanto qui non previsto si applicano le norme del Libro I, Titolo II, del Codice Civile.

AGGIO SARAH

Sarah Aggio

FOMASI CLAUDIO

Claudio Fomasi

LANDI ROMEO

Romeo Landi

PONCIA CLAUDIO

Claudio Poncia

RASELLA GIUSEPPE

Giuseppe Rasella

Eni Direzione Provinciale di Genova

